

Roma, 19 gennaio 1999

CIRCOLARE N. 12/1999**OGGETTO: TRIBUTI - PREVIDENZA - DICHIARAZIONI UNIFICATE - COMPENSAZIONI - ESTENSIONE ALLE SOCIETA' - D.P.C.M. 7.1.1999 SU G.U. N.6 DEL 9.1.1999.**

I soggetti Irpeg (societa' di persone e di capitali) possono presentare gia' da quest'anno la dichiarazione annuale unificata annuale che comprende la dichiarazione dei redditi, quella Iva, quella Irap e, qualora abbiano operato ritenute alla fonte a non piu' di venti soggetti, quella dei sostituti d'imposta.

Sempre da quest'anno inoltre le societa' di persone e di capitali sono state ammesse alla procedura di compensazione tra importi a debito e importi a credito relativi ai versamenti unici mensili delle imposte, dei contributi e dei premi Inail. Si fa comunque osservare come la possibilita' di compensare debiti e crediti di natura diversa riguardi soltanto gli importi derivanti da denunce presentate a partire da quest'anno.

L'anticipazione dei termini (l'avvio delle due semplificazioni per i soggetti Irpeg era previsto dal 2000) e' stata introdotta col decreto indicato in oggetto.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.145/97

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 6 DEL 09 01 1999 (fonte Guritel).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 1999.

Anticipazione all'anno 1999 del termine per l'ammissione alla compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e del termine per la presentazione della dichiarazione unificata annuale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, da parte dei medesimi soggetti.

Art. 1.

1. Il termine per l'ammissione alla compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fissato all'anno 2000 dall'art. 25, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo, e quello per la presentazione della dichiarazione unificata annuale, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, da parte dei medesimi soggetti, fissato all'anno 2000 dall'art. 12, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, sono anticipati all'anno 1999.

Roma, 7 gennaio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema

Il Ministro delle finanze Visco

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi